

**CONTRATTO ACCORDO QUADRO TRA IL CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE
ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. E LA CO.GE.F.A. DI GIORDANO UGO E C. PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO,
RINNOVAMENTO ED ESTENSIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO**

**LOTTO 2 - SETTORE DI PONENTE (COMPARTO
FOGNATURE/DEPURAZIONE) - CIG: 9068991021**

L'anno duemilaventidue il giorno 7 (sette) del mese di giugno, in Savona, presso la sede di Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Via Caravaggio, 1 - si sono riuniti:

da una parte:

il Dott. Alberto Bonifacino, domiciliato per la carica in Savona - Via Caravaggio, 1 - il quale interviene, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse di Consorzio per la Depurazione delle acque di Scarico del Savonese S.p.A. - P.IVA 01199390095 e Cod. Fisc. 92040230093 - parte che in seguito sarà denominata "**Consorzio Spa**";

dall'altra:

il sig. Giordano Ugo, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Socio Amministratore, Legale Rappresentante e della CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c. con sede in Tiglieto (GE), Via Garioni, 1 - Partita IVA 03050440100 e Codice Fiscale/n° iscrizione Registro delle Imprese 00926800095 - parte che in seguito sarà denominata "**Appaltatore**".

premesso che:

1. con atto n° 16 assunto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2022 si autorizzava e si approvava:
 - l'espletamento della procedura di gara mediante il bando di procedura aperta avente ad oggetto la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento di:
 - ✓ LOTTO 1: Lavori di manutenzione, pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del servizio idrico – SETTORE DI LEVANTE dell'ex ambito territoriale ottimale del savonese – centro ovest 1 - comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore, Bergeggi, Celle Ligure, Quiliano, Savona, Stella, Vado Ligure e Varazze – rete fognaria, rete di collettamento consortile e impianti di depurazione;
 - ✓ LOTTO 2: Lavori di manutenzione, pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del servizio idrico – SETTORE DI PONENTE dell'ex ambito territoriale ottimale del savonese – centro ovest 1 - comuni di Calice Ligure, Finale Ligure, Noli, Orco Feglino, Spotorno, Rialto e Vezzi Portio – rete fognaria, rete di collettamento consortile e impianti di depurazione.
 - ✓ LOTTO 3: Lavori di manutenzione, pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del servizio idrico – SETTORE DI PONENTE dell'ex ambito territoriale ottimale del savonese – centro ovest 1 - comuni di Calice Ligure, Finale Ligure, Orco Feglino, Rialto e Vezzi Portio (c.d. comprensorio finalese) – rete acquedottistica;
 - il valore stimato dei lotti ammonta per una durata di 29 (ventinove) mesi a:
 - ✓ Lotto 1 – Settore di Levante: € 1.620.000,00 oltre IVA di cui:
 - € 1.480.000,00 importo contrattuale;
 - € 140.000,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;
 - ✓ Lotto 2 – Settore di Ponente: € 610.000,00 oltre IVA di cui:
 - € 560.000,00 importo contrattuale;
 - € 50.000,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;
 - ✓ Lotto 3 – Settore di Ponente: € 1.010.000,00 oltre IVA di cui:
 - € 920.000,00 importo contrattuale;
 - € 90.000,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;
2. l'estratto del bando di gara di cui all'oggetto è stato pubblicato sulla GURI in data 21.01.2022, oltre

che si è reso visionabile sul sito consortile e su quello della Regione Liguria, mentre è stato pubblicato sui quotidiani *IL MESSAGGERO* e *LA STAMPA* in data 25.01.2022;

3. entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenuti:

- per il LOTTO 1 – SETTORE DI LEVANTE n° 2 plichi:
 - Giustiniana S.r.l. di Gavi (AL);
 - Rebora Costruzioni S.n.c. di Campomorone (GE);
- per il LOTTO 2 – SETTORE DI PONENTE (FOGNATURA/DEPURAZIONE) n° 3 plichi:
 - Giustiniana S.r.l. di Gavi (AL);
 - Rebora Costruzioni S.n.c. di Campomorone (GE);
 - CO.GE.F.A. di Giordano Udo e C. S.n.c. di Tiglieto (GE);
- per il LOTTO 3 – SETTORE DI PONENTE (ACQUEDOTTO) n° 3 plichi:
 - Giustiniana S.r.l. di Gavi (AL);
 - Rebora Costruzioni S.n.c. di Campomorone (GE);
 - ATI – Vinai Renato S.r.l. e Mainetto Bartolomeo S.n.c. di Orco Feglino (SV);

4. come risulta dal verbale del Seggio di Gara redatto in data 03.03.2022 sono state determinate le graduatorie dei tre lotti e più precisamente:

POS.	LOTTO 1	Ribasso
1	Rebora Costruzioni s.n.c.	6,34%
2	Giustiniana S.r.l.	5,55%

POS.	LOTTO 2 (FOGNATURA/DEPURAZIONE)	Ribasso
1	CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. s.n.c.	7,51%
2	Giustiniana S.r.l.	5,55%
3	Rebora Costruzioni s.n.c.	4,12%

POS.	LOTTO 2 - (ACQUEDOTTO)	Ribasso
1	ATI – Vinai Renato S.r.l. e Mainetto Bartolomeo s.n.c.	5,85%
2	Rebora Costruzioni s.n.c.	2,12%
3	Giustiniana S.r.l.	1,99%

5. a seguito della suddetta procedura di gara e della proposta di aggiudicazione redatta dal Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento in data 28.04.2022, è stata redatta in pari data la “Dichiarazione di aggiudicazione” con la quale è stata dichiarata aggiudicataria, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n° 50/16 (in seguito Codice), la CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c. di Tiglieto (GE) per l’appalto avente ad oggetto: “Accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento di lavori di manutenzione, pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del servizio idrico dell’ex ATO Centro Ovest 1 - Lotto 2 – Settore di Ponente (comparto fognatura/depurazione), per un importo contrattuale di € 560.000,00 inclusi € 47.618,98 quali costi per la sicurezza, oltre IVA.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Premesse.

1. Le premesse suesposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto dell’accordo quadro.

1. L’accordo quadro ha per oggetto l’esecuzione di lavori, prestazioni e forniture relative alla manutenzione, inclusa reperibilità e pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti fognarie, di collettamento consortile e degli impianti di depurazione del servizio idrico integrato dell’ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese – Centro Ovest 1 - Settore di Ponente - Lotto 2, da eseguirsi sulla base delle esigenze di volta in volta manifestate da Consorzio Spa, in qualità di gestore dei servizi idrici affidati.
2. Per la classificazione dei lavori si rimanda all’art. 1.3 del Capitolato speciale d’appalto.
3. Il presente accordo quadro regola, mediante condizioni e prescrizioni generali pattuite in via preventiva che resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo, gli eventuali futuri contratti applicativi, di cui all’art. 9 del contratto d’appalto, che potranno essere emessi nel corso della durata

dell'accordo quadro stesso.

4. Con la conclusione dell'accordo quadro l'Appaltatore si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti da Consorzio Spa, entro il periodo di validità dello stesso, nonché nel limite di spesa previsto. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente accordo quadro, fino a quando Consorzio Spa non affiderà i singoli contratti applicativi. Il presente accordo quadro non determina alcun obbligo in capo a Consorzio Spa, ma unicamente l'obbligo di applicare a futuri contratti applicativi le condizioni contrattuali, predefinite nell'accordo quadro stesso.
5. L'affidamento dei lavori e delle attività sarà regolato mediante l'emissione di contratti applicativi e degli eventuali derivanti ordini di lavoro, secondo quanto disciplinato rispettivamente agli artt. 9 e 10 del contratto di appalto.
6. I lavori saranno eseguiti interamente dall'Appaltatore, fatte salve le attività di:
 - a) installazione, trasformazione, ampliamento e/o nuova realizzazione, nonché di manutenzione di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) del D.M. n. 37/2008;
 - b) bonifica di tubazioni/manufatti contenenti amianto, per le quali occorre essere regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 5 (in riferimento all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto) e 10 (bonifica di beni contenenti amianto);
 - c) montaggio/smontaggio di ponteggi e/o allestimento di opere provvisorie in genere, che verranno eseguite, in subappalto obbligatorio, come richiesto nella documentazione di gara, oltre ad eventuali subappalti debitamente autorizzati in corso d'opera.

Art. 3 - Durata dell'accordo quadro.

1. L'accordo quadro ha durata di **mesi 29 (ventinove)** decorrenti dal **13 giugno 2022**.
2. L'accordo quadro scadrà anticipatamente al raggiungimento, prima della scadenza naturale, dell'importo contrattuale.
3. L'accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidato alcun contratto applicativo, senza che, in questo caso, ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi di sorta.
4. Considerata la natura dell'accordo quadro e l'importanza di assicurare la continuità dei lavori, ai fini di garantire la qualità del pubblico servizio, Consorzio Spa si riserva di affidare/ordinare, prima della scadenza contrattualmente stabilita, l'esecuzione di lavori anche qualora il termine di ultimazione degli stessi dovesse essere successivo alla naturale scadenza dell'accordo quadro, fermo restando il rispetto del limite dell'importo dell'accordo quadro stesso.
5. Qualora alla scadenza naturale dell'accordo quadro vi fossero dei lavori in corso ancora da ultimare ovvero affidati/ordinati ancora da eseguire, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguirli/eseguirli anche se la data della loro ultimazione supera l'indicato periodo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Art. 4 - Importo dell'accordo quadro.

1. L'importo dell'accordo quadro dei lavori relativi alla categoria OG6 "Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione" ammonta a complessivi e presunti **€ 560.000,00 (euro cinquecentosessantamila/00)** cui **€ 36.680,94 (euro trentaseimilaseicentoottanta/94)** per costi per la sicurezza (al netto dell'I.V.A.). Si precisa che anche l'importo dei costi per la sicurezza risulta quale importo stimato e presunto; all'Appaltatore saranno quindi riconosciuti esclusivamente i costi per la sicurezza come definiti dai PSC appositamente redatti per l'affidamento dei singoli Contratti applicativi.
2. In ragione della fattispecie dell'appalto (accordo quadro), l'importo a base d'appalto è da considerarsi a tutti gli effetti quale importo del contratto di accordo quadro, pertanto il ribasso offerto del **7,51 % (sette virgola cinquantuno per cento)** non inciderà sulla capienza dell'accordo quadro, ma sarà applicato sulle voci di elenco prezzi unitari parte integrale e sostanziale del contratto di accordo quadro.
3. I lavori, le prestazioni e le forniture oggetto del presente accordo quadro non sono determinabili nella loro esatta natura, entità ed ubicazione ma devono intendersi tutte le attività (ivi compreso il pronto intervento finalizzato a garantire la continuità del SII) che, in base alle necessità di Consorzio Spa, verranno ordinate di volta in volta (con le modalità indicate nel Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto). All'Appaltatore saranno quindi riconosciute esclusivamente le lavorazioni effettivamente eseguite e alle quali saranno applicati i prezzi posti a base di gara, al netto del ribasso in percentuale offerto.
4. Si precisa che, trattandosi di accordo quadro, Consorzio Spa non è vincolato in nessun modo all'esaurimento dell'importo contrattuale presunto, così come non è da ritenersi vincolato in alcun modo al raggiungimento di un importo minimo, essendo gli importi stimati meramente presuntivi, in considerazione dell'indeterminatezza delle prestazioni da svolgere.

5. Consorzio Spa non garantisce un importo minimo dell'accordo quadro e dei contratti applicativi, pertanto l'Appaltatore dichiara di non vantare diritto alcuno né indennizzi o compensi di sorta.

Art. 5 - Proroga del contratto di accordo quadro.

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, Consorzio Spa si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario, stimato in 90 (novanta) giorni, alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. Anche in questo caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni tecnico-operative ed economiche del presente accordo quadro, fino al subentro del nuovo operatore economico a cui verrà affidato l'appalto per il periodo successivo. Con riferimento all'eventuale necessità di prorogare la durata del contratto di accordo quadro, di cui al precedente periodo, si definisce l'importo di € 50.000,00.

Art. 6 - Modifica dell'accordo quadro e dei contratti applicativi.

Le modifiche, nonché le varianti, dell'accordo quadro e dei contratti applicativi affidati possono avvenire ai sensi dell'art. 106 del Codice.

Art. 7 - Dichiarazioni riguardanti l'accordo quadro.

1. Al momento della presentazione dell'offerta, il contenuto dei documenti di appalto si intende ritenuto completo, esaustivo ed in nessun caso limitativo, da parte dell'Appaltatore, al fine di consentirgli di valutare i lavori da eseguire.
2. L'Appaltatore dichiara che:
- a) con la sottoscrizione dell'offerta e successivamente del presente contratto e dei "Documenti costituenti il contratto", è a perfetta conoscenza e accetta incondizionatamente la legge, i regolamenti e tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, ed inoltre accetta tutte le norme che regolano il presente accordo quadro, i contratti applicativi e i lavori per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione;
 - b) di aver esaminato, tutti gli elaborati progettuali giudicandoli adeguati ed esaustivi, al fine di consentire la formulazione dell'offerta;
 - c) di aver giudicato, al fine della formulazione dell'offerta, in base alla propria esperienza imprenditoriale, anche sulla base delle valutazioni sopra riportate, i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, sulla base di quantità derivanti da valutazioni proprie;
 - d) di aver preso conoscenza, al fine della formulazione dell'offerta, delle condizioni locali, della tipologia dei luoghi di esecuzione dei lavori, della presenza di attività che si svolgeranno anche in ambienti confinati e/o con sospetta presenza di inquinamento (ai sensi del D.P.R. n. 177/2011), della presenza di attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata allo svolgimento delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (D.M. 22/01/2019), della presenza di attività di cui alla lettera a) e b) del D.M. n. 37/2008 e s.m.i., della presenza di attività di rimozione, messa in sicurezza, trasporto e smaltimento di tubazioni/manufatti contenenti amianto, della presenza di attività montaggio/smontaggio di ponteggi e/o allestimento di opere provvisorie in genere (che possono prevedere anche lo svolgimento di lavori in quota), nonché di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, della disponibilità per tempestiva consegna dei manufatti/materiali necessari, della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, della disponibilità di mezzi e attrezzature adeguate all'entità, tipologia e categoria dei lavori in appalto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
 - e) tutte le tipologie di intervento rientranti nel presente accordo quadro, così come dettagliate nel Capitolato speciale d'appalto, potranno essere svolte, ad insindacabile giudizio di Consorzio Spa, senza pertanto aver nulla a pretendere quale maggior compenso:
 - i - in qualunque orario (diurno e/o notturno) e giorno della settimana, incluse pertanto le festività, nessuna esclusa;
 - ii - anche in maniera frazionata (orari e giorni) secondo le disposizioni che verranno impartite da Consorzio Spa, in funzione delle esigenze operative;
 - iii - protrarsi ininterrottamente fino al loro pieno compimento.
 - f) non saranno riconosciute maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e/o straordinario e che pertanto provvederà alla turnazione del proprio personale al fine di rispettare tutte le normative in materia di sicurezza del lavoro;
 - g) di aver preso conoscenza della disciplina del subappalto prevista dall'articolo 3.2 del Capitolato speciale d'appalto.

3. In particolare l'Appaltatore dà atto:

- a) di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
- b) del fatto che trattandosi di un accordo quadro, Consorzio Spa non è vincolato in nessun modo riguardo la continuità dei lavori da eseguire, in considerazione dell'indeterminatezza delle prestazioni da svolgere;
- c) Consorzio Spa si riserva la facoltà, senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere a titolo di risarcimento danni, pretese o eccezioni di sorta, di affidare ad altre ditte, quelle opere (o parte di esse) interconnesse e/o che prevedono interazione con appalti in corso di esecuzione ad opera di altra Stazione Appaltante (ovvero di successiva esecuzione), nonché in considerazione di ragioni di sicurezza esecutiva, economicità (anche in termini di tempistiche di esecuzione e funzionalità), ovvero di altre situazioni di cogenza.

4. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme del contratto e/o del capitolato speciale d'appalto o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Art. 8 - Modalità di stipula del contratto di accordo quadro.

Il presente contratto di accordo quadro viene stipulato nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 32, commi 8 e 9 del Codice), fermo restando che la stipula rimarrà condizionata, in maniera risolutiva, all'esito positivo dei controlli di cui all'art. 32, comma 12 del medesimo decreto.

Art. 9 - Modalità di stipula dei contratti applicativi.

1. L'esecuzione delle attività sarà regolata dall'emissione di contratti applicativi che si intenderanno perfezionati come di seguito riportato:

- a) il legale rappresentante dell'Appaltatore dovrà presentarsi, nella data comunicata da parte di Consorzio Spa, presso la sede consortile in Savona - Via Caravaggio, 1 - per la stipula del singolo contratto applicativo, munito di timbro dell'impresa e di quant'altro eventualmente comunicato per la stipula di cui sopra. Si specifica che la stipula del contratto applicativo costituisce atto dovuto da parte dell'Appaltatore.

Il contratto potrà in alternativa essere stipulato in modalità elettronica, tramite l'utilizzo di appositi strumenti software oppure tramite acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un contratto cartaceo; tale contratto deve assumere caratteristiche di integrità e immutabilità e deve esserne garantita la staticità in fase di conservazione. Nel caso venga adottata la modalità di stipula di cui al precedente periodo all'interno della comunicazione PEC di invio del contratto e della documentazione contrattuale verrà indicato il termine entro il quale l'Appaltatore dovrà restituire i documenti sottoscritti;

- b) qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito nella comunicazione di convocazione, ovvero non restituisca i documenti sottoscritti in modalità elettronica, Consorzio Spa fissa una nuova data con un termine non superiore a cinque giorni solari e consecutivi. La decorrenza di tutti i termini contrattuali (anche parziali) previsti dal singolo contratto applicativo resta comunque quella della data della prima convocazione per la stipula, ovvero indicata quale termine massimo per la restituzione dei documenti sottoscritti in modalità elettronica. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo periodo assegnato per la stipula del singolo contratto applicativo, Consorzio Spa ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva, oltre a far eseguire i lavori richiesti ad altre ditte di fiducia e in danno all'Appaltatore inadempiente, riservandosi di richiedere, successivamente, l'indennizzo dei relativi costi diretti ed indiretti sostenuti, nonché il risarcimento del danno diretto ed indiretto patito.

2. Si precisa pertanto che all'atto della stipula del contratto di accordo quadro potrà essere attivato immediatamente un contratto applicativo, con medesima decorrenza del contratto di accordo quadro, per l'attuazione degli interventi di manutenzione e di pronto intervento, secondo le condizioni già pattuite nell'accordo quadro stesso, articolato con ordini di lavoro strutturati con le modalità di cui al successivo art. 10, ad esaurimento del quale potranno essere attivati eventuali successivi analoghi contratti applicativi secondo le medesime modalità.

3. Consorzio Spa si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione di contratti applicativi anche in maniera

frazionata e/o con decorrenze differenziate per le differenti infrastrutture in gestione.

4. Consorzio Spa si riserva la facoltà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del Codice, di dare inizio al singolo Contratto applicativo anche in pendenza della stipula dello stesso, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 32 del Codice e dal Capitolato speciale d'appalto.
5. Gli eventuali ed ulteriori contratti applicativi, affidati per la realizzazione di lavori, la cui esecuzione necessita di caratterizzazioni e specificazioni puntuali, conterranno tutti gli elaborati progettuali riportanti gli elementi di dettaglio, quali ad esempio tempistiche di esecuzione, modalità di contabilizzazione (se a corpo o a misura), termini di pagamento, indicazioni tecniche specifiche, caratteristiche prestazionali, modalità di esecuzione, modalità di collaudo, allegati progettuali, e quant'altro necessario per l'individuazione delle peculiarità delle lavorazioni.
6. Si specifica che potranno essere emessi più contratti applicativi, anche in contemporanea, senza limitazione alcuna, in funzione delle esigenze di Consorzio Spa.
7. Ciascun contratto applicativo può prevedere l'esecuzione di prestazioni sia a "corpo" che a "misura" ai sensi rispettivamente di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettere dddd) ed eeee) del Codice.
8. Salvo differente e specifica disciplina del singolo Contratto applicativo, la valutazione dei lavori è effettuata "a corpo", secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro stesso, nonché secondo le risultanze degli elaborati di progetto. Il corrispettivo per il lavoro resta pertanto fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni e pattuizioni stabilite dal Contratto d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati di progetto. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati di progetto o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata, secondo la regola dell'arte.

Art. 10 - Ordini di lavoro.

1. Ciascun ordine di lavoro, commissionato all'Appaltatore all'interno del singolo contratto applicativo per l'attuazione degli interventi di manutenzione e di pronto intervento, secondo le condizioni già pattuite nell'accordo quadro stesso, conterrà di norma le seguenti indicazioni (riportate a titolo indicativo e non esaustivo):
 - a) oggetto dell'intervento da eseguire;
 - b) la descrizione e l'entità delle lavorazioni da svolgere;
 - c) il luogo interessato dall'intervento;
 - d) i termini utili per l'esecuzione dei lavori (termini di inizio e fine dei lavori);
 - e) eventuali documenti integrativi di dettaglio della lavorazione da eseguire, nonché per la sicurezza.
2. Si specifica che potranno essere emessi più ordini di lavoro, anche in contemporanea, senza limitazione alcuna, in funzione delle esigenze di Consorzio Spa.
3. Per l'emissione dei citati ordini di lavoro verrà utilizzato il modello di cui "Allegato 2 – Modello Ordine di Lavoro" del Capitolato speciale d'appalto, che Consorzio Spa si riserva di modificare, secondo necessità, a suo insindacabile giudizio. Questi ordini di lavoro, fatti salvi i casi per interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità ed igiene, nonché a salvaguardia dell'ambiente, dovranno, pena il non riconoscimento dell'intervento eseguito, essere sottoscritti solamente da soggetti autorizzati di Consorzio Spa.
4. Consorzio Spa si riserva la possibilità di impartire ordini di lavoro anche mediante semplice comunicazione verbale (ordine telefonico), al fine di garantire la regolare esecuzione degli interventi, nonché il regolare sviluppo dell'attività lavorativa. Tali ordini di lavoro verbali potranno essere successivamente formalizzati, con le medesime modalità sopra riportate, entro la settimana successiva a quella nella quale l'Ordine viene impartito.

Art. 11 - Invariabilità dei prezzi e revisione prezzi.

1. I prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i lavori risultano dall'elenco prezzi unitari parte integrale e sostanziale del contratto d'appalto. Di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli del contratto d'appalto e negli elaborati di gara e di progetto si è tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari.
2. Tutti i prezzi, sotto le condizioni del Contratto e del Capitolato speciale d'appalto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono quindi fissi ed invariabili da qualsiasi eventualità. Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

Art. 12 - Anticipazione.

1. L'Appaltatore può richiedere l'anticipazione prevista all'art. 35 comma 18 del Codice solo sui contratti applicativi affidati.
2. L'anticipazione viene corrisposta su richiesta dell'Appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, come accertato dal Direttore dei Lavori. Qualora la richiesta di anticipazione da parte dell'Appaltatore pervenisse a lavori già effettivamente iniziati, come accertato dal Direttore Lavori, il termine di cui al periodo precedente decorrerà dalla data di consegna a Consorzio Spa della garanzia per l'anticipazione, di cui all'art. 6.3 del Capitolato speciale d'appalto.
3. L'anticipazione decade, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi imputabili all'Appaltatore, secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, sulle somme restituite sono dovuti a Consorzio Spa anche gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
4. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata una trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione corrisposta all'Appaltatore, a titolo di graduale recupero della medesima.

Art. 13 - Pagamenti in acconto.

1. Gli stati di avanzamento dei lavori saranno emessi su richiesta dell'Appaltatore, sulla base dell'avanzamento di tutti i lavori eseguiti nel corso di ciascun trimestre solare. Consorzio Spa si riserva la facoltà di operare una diversa disciplina dei pagamenti in acconto e a saldo per ogni singolo Contratto Applicativo.
2. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera (escluse le prescritte ritenute di legge), solo ed esclusivamente sulla base delle lavorazioni effettivamente svolte e risultanti dagli stati di avanzamento dei lavori di cui sopra.
3. Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del periodo previsto nel singolo contratto applicativo per il SAL, ovvero dal raggiungimento dell'importo previsto per il SAL, il Direttore Lavori emetterà lo stato di avanzamento dei lavori.

Si precisa che la consegna della documentazione prevista agli artt. 3.8, 3.10, 3.11 e 5.2 del Capitolato speciale d'appalto costituisce elemento essenziale al fine dell'emissione del SAL, così come la presentazione a Consorzio Spa, per tramite del Direttore Lavori, di una dichiarazione sottoscritta dall'Appaltatore e dai soggetti titolari di subappalti, in cui vengono esplicitati gli importi di competenza di questi ultimi per le prestazioni da questi eseguite in riferimento all'avanzamento dei lavori; pertanto l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza di tale documentazione, Consorzio Spa, per tramite del Direttore Lavori, ha diritto di sospendere l'emissione del relativo SAL fino ad avvenuta consegna completa della stessa.

In caso di mancata consegna della documentazione di cui al periodo precedente, Consorzio Spa, per tramite del Direttore Lavori, si riserva la facoltà di imporre un termine ultimo all'Appaltatore, oltre il quale si procederà all'emissione del SAL con le sole voci contabilizzabili (ossia quelle voci per le quali è stata consegnata al Direttore Lavori la documentazione di cui sopra), senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere.

4. Con riferimento agli interventi ordinati per mezzo di Ordini di lavoro (inclusi quelli attivati mediante ordine telefonico/verbale), sono ammessi in contabilità esclusivamente quelli per le quali le lavorazioni risultano interamente completate (incluse opere di finitura marginali non influenti sulla funzionalità dell'opera). Pertanto l'Appaltatore prende atto che, nei casi previsti al periodo precedente, l'intero importo dell'Ordine di lavoro non sarà ammesso in contabilità.
5. I costi per la sicurezza saranno ammessi nella contabilità dei lavori, in base allo stato di avanzamento dei lavori, su indicazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, all'uopo incaricato da Consorzio Spa.
6. L'ultima rata di acconto, sommata alle rate precedenti, non potrà superare complessivamente il 90% (novanta per cento) dell'ammontare del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori e verrà liquidata quale che sia il suo importo.
7. Il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori è redatto dal Direttore Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione di tutti i lavori; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione. Con il Conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo pari al 10% dell'importo stesso del Conto finale (oltre alle prescritte ritenute di legge), la cui liquidazione definitiva ed erogazione avverrà a seguito dell'emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
8. Il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dello stesso. Se l'Appaltatore non firma il Conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza

confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

9. Consorzio Spa provvederà all'emissione del Certificato di pagamento relativo ad ogni Stato di avanzamento lavori, nonché al Conto finale relativo allo stato finale dei lavori, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento da parte del Direttore Lavori della documentazione amministrativo-contabile, prevista dal D.M. n. 49/2018, sottoscritta dall'Appaltatore (ovvero, nel caso del Conto finale, a far data dalla decorrenza del termine di cui al precedente comma 8).
10. Il Certificato di pagamento relativo a ciascun Stato di avanzamento dei lavori e al Conto finale relativo allo stato finale dei lavori sarà liquidato, con le modalità previste all'art. 16, comma 9, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sua emissione, ovvero dalla data di ricezione della relativa fattura qualora successiva alla data di emissione del citato Certificato.
11. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori (incluso l'importo netto finale degli stessi) è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinque per cento), richiamata nei precedenti articoli. Le somme così trattenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, nulla ostando, a seguito dell'approvazione, da parte di Consorzio Spa, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC, così come previsto dall'art. 30 del Codice.
12. Nei casi di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, Consorzio Spa provvederà all'emissione del Certificato di pagamento relativo allo Stato di avanzamento lavori emesso dal Direttore Lavori, ai sensi dell'art. 107 del Codice, nel rispetto delle pattuizioni e tempistiche indicate nel presente articolo.
13. Al fine di consentire a Consorzio Spa di effettuare le verifiche previste dal Codice, ogni Stato di avanzamento dei lavori, incluso il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori, deve essere accompagnato, a cura del Direttore Lavori, dall'indicazione dell'importo eseguito e del numero di persone impiegate dall'Appaltatore e dagli eventuali soggetti titolari di subappalti, tramite compilazione di modulo all'uopo predisposto da Consorzio Spa. Si specifica che l'importo dei lavori deve essere suddiviso, da parte della Direzione Lavori, con l'indicazione delle spettanze dell'Appaltatore e degli eventuali soggetti titolari di subappalti e/o sub-affidamenti.

Art. 14 - Collaudo e pagamenti a saldo.

1. Per i termini di emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione si richiama quanto previsto dall'art. 102 del Codice.
Si precisa che la consegna della documentazione prevista agli artt. 3.8, 3.10, 3.11 e 5.2 del Capitolato speciale d'appalto, nonché di tutte le certificazioni e documentazioni tecniche richieste dal Collaudatore o Direttore Lavori, costituisce elemento essenziale al fine dell'emissione Certificato di collaudo o di regolare esecuzione; pertanto l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza di tale documentazione, Consorzio Spa, per tramite del Collaudatore o Direttore Lavori, ha diritto di sospendere l'emissione del Certificato di collaudo o regolare esecuzione fino ad avvenuta consegna completa della stessa.
Per la disciplina del collaudo dell'opera trovano applicazione gli articoli del Titolo X del Reg. n. 207/2010 (dall'art. 215 all'art. 238), per quanto applicabile e per le parti ancora in vigore, fatti salvi gli aspetti oggetto di specifica disciplina nel presente contratto e nei documenti facenti parte integrale e sostanziale dello stesso.
2. Consorzio Spa provvederà all'emissione del Certificato di pagamento relativo al Certificato di collaudo o di regolare esecuzione, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dello stesso.
3. La rata di saldo sarà liquidata, con le modalità previste all'art. 16, comma 9, entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di pagamento relativo al Certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, ovvero dalla data di ricezione della relativa fattura qualora successiva alla data di emissione del citato Certificato.
4. Il pagamento della rata di saldo avverrà previa consegna a Consorzio Spa di garanzia fideiussoria emessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 6.4 del Capitolato speciale d'appalto reggente l'accordo quadro, nonché previa consegna a Consorzio Spa dell'attestazione di congruità della manodopera sull'opera complessiva rilasciata, dalla cassa edile territorialmente competente, su istanza dell'Appaltatore. Pertanto l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza della consegna di quanto previsto al precedente periodo, Consorzio Spa deve sospendere il pagamento della rata di saldo.
5. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2 del Codice l'emissione del Certificato di pagamento relativo al Certificato di collaudo o regolare esecuzione non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai

sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Ai sensi del Reg. n. 207/2010 ed in analogia a quanto previsto all'art. 102, comma 5 del Codice, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 15 - Regolarità contributiva e verifica della congruità della manodopera.

1. Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 30, commi 5, 5-bis e 6 del Codice.
2. La definizione delle vertenze di cui al presente articolo avverrà senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimento danni, pretese o eccezioni di sorta ovvero ancora il pagamento di interessi sulle somme trattenute.
3. A seguito della sottoscrizione del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori (ultimo stato di avanzamento dei lavori), l'Appaltatore deve presentare istanza alla Cassa Edile territorialmente competente, ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di congruità della manodopera sull'opera complessiva, così come previsto dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021. Analogo adempimento risulta in capo alle imprese subappaltatrici.

Art. 16 - Modalità di pagamento e tracciabilità dei movimenti finanziari.

1. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi, previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
2. L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all'appalto e dallo stesso comunicato e più precisamente per la **CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.: BANCA CARIGE S.P.A. di Cairo M.te (SV) codice IBAN: IT67N061754933100000380 intestato a CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.. Persone autorizzate ad operare sui conti: Giordano Ugo CF: GRDGUO54C22D264X.**
3. Qualsiasi movimento finanziario, dovrà riportare il relativo codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di Consorzio Spa.
4. Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche nei rapporti fra l'Appaltatore e il Subappaltatore/subcontraente.
5. Consorzio Spa verificherà in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore (e/o ai subappaltatori ove previsto) e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte degli stessi, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Consorzio Spa ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.
7. Consorzio Spa è in regime di Split Payment ai sensi del D.P.R. n. 633/72, art. 17-ter, nonché del D.lgs. n. 50/2017, art. 1. Il codice univoco per la fatturazione elettronica è: M5UXCR1.
8. L'Appaltatore dovrà emettere fattura con evidenziati i corrispettivi di competenza dei singoli soggetti titolari di subappalto, che dovranno corrispondere a quanto riportato nella dichiarazione di cui all'art. 13, comma 3 del presente contratto.

Nel caso in cui il subappaltatore abbia fatto richiesta a Consorzio Spa di essere pagato direttamente, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice, Consorzio Spa liquiderà le somme di competenza rispettivamente all'Appaltatore e al subappaltatore, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale di entrambi. Il subappaltatore non dovrà emettere fattura di quanto di sua competenza a Consorzio Spa.

Nel caso in cui il subappaltatore non abbia inoltrato la richiesta di cui sopra, Consorzio Spa liquiderà l'intera fattura all'Appaltatore, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale; tale fattispecie comporterà l'obbligo da parte dell'Appaltatore di trasmettere a Consorzio Spa copia delle fatture quietanzate emesse al medesimo dal subappaltatore, unitamente a copia delle contabili di avvenuto pagamento che dovranno riportare nella causale di pagamento il CIG relativo all'appalto, in osservanza degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 17 - Domicilio dell'Appaltatore e rappresentanza.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000), l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Piana Crixia (SV) in Loc. Ferrieto, 19, numero telefonico 019.570003, 348.2350264, l'indirizzo e-mail cogefasnc@libero.it e di posta elettronica certificata cogefasnc@ticertifica.it cui, in assenza dal luogo dei lavori del suo rappresentante (nominato ai sensi dei successivi commi), saranno inviate le comunicazioni, avvisi, intimazioni, assegnazioni di termini, atti

giudiziari e ogni altra notificazione e/o comunicazione che avranno pertanto efficacia immediata. Sarà obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente a Consorzio Spa ogni eventuale variazione rispetto a quanto riportato al presente comma, entro e non oltre tre giorni naturali e consecutivi dalla variazione.

2. L'Appaltatore relativamente alla rappresentanza e alla conduzione del lavoro sul cantiere deve attenersi a quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000).
3. L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere deve assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Consorzio Spa ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplinata, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 18 - Garanzie, coperture assicurative e responsabilità.

1. L'Appaltatore ha consegnato la garanzia definitiva n° 420062304 di € 56.000,00 rilasciata da Generali Italia S.p.a. – Ag. di Savona 096 00 in data 05.05.2022.
2. L'Appaltatore ha consegnato polizza di assicurazione n° 420062432 rilasciata da Generali Italia S.p.a. – Ag. di Savona 096 00 in data 27.05.2022 a copertura dei danni subiti da Consorzio Spa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
3. L'Appaltatore è responsabile delle opere, secondo le regole dell'arte, così come dei vizi imputabili alla progettazione o alla direzione lavori, ove, accertatosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunciato a Consorzio Spa, manifestando il proprio dissenso in forma scritta prima di procedere con l'esecuzione, ovvero non abbia rilevato i vizi, pur potendo riconoscerli, in virtù della perizia e delle capacità tecniche da lui esigibili.
4. Resta inteso che, qualunque sia la natura e/o la causa di eventuali infortuni e/o danneggiamenti, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando Consorzio Spa da ogni responsabilità.

Art. 19 - Penali.

1. Consorzio Spa si riserva la facoltà di prevedere per ciascun Contratto applicativo/Ordine di lavoro le penali di seguito indicate:
 - a) per gli interventi in “pronto intervento” di cui dell'art. 1.4.3 del Capitolato speciale d'appalto, per ogni ora o frazione di ora di ritardo, rispetto ad ogni singolo termine con riferimento alle modalità e tempistiche di intervento previste all'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale oraria è pari a € 300,00 (euro trecento/00).
Nel caso in cui l'ingiustificato ritardo di pronto intervento dovesse causare danni a persone o cose o inconvenienti ambientali e per la pubblica e privata igiene l'Appaltatore verrà ritenuto direttamente responsabile sia amministrativamente che giuridicamente;
 - b) in caso di interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità ed igiene oltretutto a salvaguardia dell'ambiente, per ogni giorno di ritardo nel dare inizio all'esecuzione dei lavori, la penale giornaliera è pari al 2,5 ‰ (due virgola cinque per mille) dell'importo di contratto e comunque non inferiore a € 1000,00 (euro mille/00); penale di identico importo è prevista per ogni giorno di ritardo sul termine per dare finito l'intervento;
 - c) per ogni giorno di ritardo nel dare inizio all'esecuzione dei singoli interventi programmati, la penale giornaliera è pari a 1 ‰ (uno per mille) dell'importo di contratto e comunque non inferiore a € 150,00 (euro centocinquanta/00); penale di identico importo è prevista per ogni giorno di ritardo sul termine per dare finito l'intervento; identica penale potrà essere applicata, nei casi di sospensione dei lavori, sia per il ritardo nella ripresa dei lavori stessi sia relativamente al nuovo termine per l'ultimazione dei lavori previsto in sede di ripresa;
 - d) per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione del sopralluogo di cui all'art. 1.4.3 del Capitolato Speciale d'Appalto (interventi programmati), la penale giornaliera è pari a € 100,00 (euro cento/00);
 - e) per il mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 3.3.1 del Capitolato speciale d'appalto, in merito alla presenza nelle squadre dei saldatori ivi previsti, la penale è pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00) al giorno e per tutta la durata del tempo sino a quando l'Appaltatore non avrà provveduto a rispettare tale condizione;
 - f) qualora l'Appaltatore non potesse intervenire per mancanza di idonee risorse di cui all'art. 3.3 del Capitolato speciale d'appalto, sarà applicata una penale di € 150,00 (euro centocinquanta/00) al giorno e per tutta la durata del tempo sino a quando l'Appaltatore non avrà provveduto a reintegrare quanto necessario ad insindacabile giudizio di Consorzio Spa;
 - g) per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione di cui all'art. 5.2 del Capitolato

- speciale d'appalto, la penale giornaliera è pari a € 10,00 (€ dieci/00) fino alla consegna degli stessi;
- h) per ogni giorno di ritardo nella consegna degli as-built di cui all'art. 3.10 del Capitolato speciale d'appalto, la penale giornaliera è pari a € 50,00 (€ cinquanta/00) fino alla consegna degli stessi;
 - i) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei preventivi di cui all'art. 5.3.3 del Capitolato speciale d'appalto, la penale giornaliera è pari a € 50,00 (€ cinquanta/00) fino alla consegna degli stessi;
 - j) per la mancata o tardiva presentazione del Piano di Lavoro aperto (o suo rinnovo), secondo le tempistiche di cui all'art. 4.4.2.1 del Capitolato speciale d'appalto, per lo svolgimento degli interventi su tubazioni/manufatti contenenti amianto presso gli uffici ASL competenti, la penale sarà pari a € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre all'applicazione della penale giornaliera pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00) al giorno per tutta la durata del tempo sino a quando l'Appaltatore non sarà in grado di garantire la piena operatività conformemente alle normative vigenti in materia;
 - k) in caso di intervento eseguito in maniera non rispondente alla perfetta regola d'arte, ovvero in caso di ritardo nel ripristino di vizi e/o difformità delle opere realizzate, accertate ai sensi di quanto previsto all'art. 3.9 del Capitolato speciale d'appalto, la penale applicata è pari al 5% (cinque per cento) dell'importo dell'intervento stesso, così come definito dal Direttore dei Lavori, per ogni giorno di ritardo fino al completamento dei ripristini. Consorzio Spa in caso di inerzia da parte dell'Appaltatore nell'eseguire i ripristini di cui al periodo precedente, si riserva la facoltà di affidare a terzi l'esecuzione in danno degli stessi, addebitando all'Appaltatore inadempiente tutti i relativi oneri, che verranno contabilizzati direttamente in detrazione sul primo documento di contabilità utile, oppure saranno trattenuti sulle garanzie, fatto salvo il risarcimento del danno.
2. Consorzio Spa si riserva la facoltà di operare una specifica disciplina delle penali relativamente ciascun Contratto applicativo/Ordine di lavoro.
 3. Le penalità di cui sopra, verranno contabilizzate direttamente in detrazione sul primo documento di contabilità utile, oppure saranno trattenute sulle garanzie. In caso di ripetute inadempienze Consorzio Spa si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
 4. L'importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10% dell'importo contrattuale del singolo Contratto applicativo/Ordine di lavoro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto all'art. 21 del Contratto d'appalto.
 5. Oltre all'applicazione delle penali sopra evidenziate, a seconda della tipologia di intervento per il quale si verifica il ritardo, Consorzio Spa, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti, potrà:
 - a) risolvere lo specifico Contratto applicativo, ovvero annullare l'Ordine di lavoro, inviando comunicazione all'Appaltatore, via posta elettronica certificata;
 - b) rivolgersi ad altre imprese di fiducia per ottenere l'esecuzione del lavoro/intervento in danno nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 20 - Riserve.

1. Il registro di contabilità viene sottoposto dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore, per la sua sottoscrizione, con o senza riserve, tipicamente in occasione di ogni stato di avanzamento, incluso il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori.
2. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro di contabilità, è invitato dal Direttore Lavori a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro stesso.
3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
5. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi agli Ordini di servizio del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
6. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il presunto pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto ritenuto pregiudizievole. Le riserve

non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
8. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
9. L'esecutore, all'atto della firma del Conto finale, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenute la transazione di cui all'art. 208 del Codice o l'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice.

Art. 21 - Risoluzione.

Risoluzione del singolo Contratto applicativo/Ordine di lavoro

1. Consorzio Spa ha facoltà di risolvere/annullare il singolo Contratto applicativo/Ordine di lavoro:
 - a) nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del Codice;
 - b) qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale del singolo Contratto applicativo/Ordine di lavoro;
 - c) in caso di violazioni dei piani di sicurezza.
2. Inoltre Consorzio Spa ha facoltà di risolvere il singolo Contratto applicativo nei seguenti casi:
 - a) per ritardi, per più di due volte nel corso del contratto, nell'ottemperare a quanto ordinato, secondo le tempistiche previste all'art. 2.8 del Capitolato speciale d'appalto, nei casi di pronto intervento;
 - b) per ritardi nell'ottemperanza di quanto ordinato, secondo le tempistiche di Consorzio Spa, in caso di interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità ed igiene oltreché a salvaguardia dell'ambiente;
 - c) per ritardi, per più di due volte nel corso del contratto, nell'ottemperare all'esecuzione dei lavori ordinati secondo le tempistiche indicate nell'Ordine di lavoro.
3. Qualora intervenga la risoluzione del singolo Contratto applicativo si procederà con le modalità previste dall'art. 108 del Codice.
4. Al momento della risoluzione del singolo Contratto applicativo, viene determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove Consorzio Spa non si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.

Risoluzione del Contratto di accordo quadro

5. Consorzio Spa ha facoltà di risolvere il Contratto di accordo quadro:
 - a) qualora l'Appaltatore dimostri incapacità o negligenza nell'assolvere l'incarico affidato;
 - b) qualora sia inutilmente trascorso il nuovo periodo assegnato per la stipula del singolo contratto applicativo, previsto all'art. 9 del contratto;
 - c) qualora intervenga la risoluzione anche solo di un Contratto applicativo affidato;
 - d) in caso di mancata disponibilità delle risorse previsti dall'art. 3.3 del Capitolato speciale d'appalto (incluso l'immediato reintegro delle stesse in caso di utilizzo durante il periodo di appalto), fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni per grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore in quanto mancato rispetto dei requisiti di operatività richiesti;
 - e) qualora l'Appaltatore violi i principi relativi all'allestimento e gestione del cantiere previsti dall'art. 3.7 del Capitolato speciale d'appalto;
 - f) qualora l'Appaltatore violi i principi relativi alla gestione dei rifiuti previsti dall'art. 3.11 del Capitolato speciale d'appalto;
 - g) in caso di violazioni dei piani di sicurezza.
6. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto di accordo quadro si procederà con le modalità previste dall'art. 108 del Codice.
7. Al momento della risoluzione dell'accordo quadro, viene determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove Consorzio Spa non si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.

Art. 22 - Recesso.

Recesso del singolo Contratto applicativo

1. E' facoltà di Consorzio Spa, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del singolo Contratto applicativo di recedere dallo stesso, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del Codice. L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare a Consorzio Spa i lavori eseguiti. All'Appaltatore, a

definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, oltre al decimo dell'importo del Contratto applicativo non ancora eseguito, calcolato in analogia a quanto previsto dall'art. 109, comma 2 del Codice.

Recesso dell'accordo quadro

2. Vista la natura e tipologia dell'accordo quadro Consorzio Spa si riserva la facoltà in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento dell'accordo quadro di recedere dallo stesso, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del Codice. L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare a Consorzio Spa tutti i lavori eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni relative a ciascun Contratto applicativo correttamente eseguite al momento del recesso, oltre al decimo dell'importo dei Contratti applicativi non ancora eseguiti, calcolato in analogia a quanto previsto dall'art. 109, comma 2 del Codice.
3. Rimane comunque diritto di Consorzio Spa il recesso dall'accordo quadro e dai conseguenti Contratti applicativi in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del Servizio Idrico e/o di subentro di altro gestore, che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. Nei casi di cui al presente comma il recesso non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

Art. 23 - Controversie.

1. Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del Codice, si dà atto che il Contratto non contiene la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 del citato articolo è vietato in ogni caso il compromesso.
2. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative all'esecuzione dell'appalto, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona.

Art. 24 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Il presente appalto è soggetto alla disciplina prevista e agli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'*"Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici"* (d'ora in poi *"Intesa per la legalità"*), predisposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto da Consorzio Spa in data 18.06.2018.
2. L'Appaltatore ha fornito a Consorzio Spa l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con particolare riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 2 dell'Intesa per la legalità, ed è obbligato a fornire ogni eventuale variazione dello stesso elenco, che intervenga successivamente per qualsiasi motivo.
3. L'Appaltatore accetta il fatto che Consorzio Spa sia obbligato a comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al comma precedente, per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
4. L'Appaltatore accetta che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite da Consorzio Spa saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.
5. L'Appaltatore accetta l'impegno ad inserire nel contratto di subappalto o in altro sub-contratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto di subappalto o del sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel sub-contratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del contratto di subappalto o del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite da Consorzio Spa saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.
6. L'Appaltatore ha dichiarato di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
7. L'Appaltatore accetta di denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dell'appalto, anche attraverso suoi agenti,

rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dell'appalto.

8. L'Appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia a Consorzio Spa, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.
9. L'Appaltatore accetta di non affidare mediante subappalto o sub-affidamento alcuna prestazione relativa al contratto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Consorzio Spa non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.
10. L'Appaltatore accetta che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente ogni qualvolta l'Appaltatore non dia comunicazione tempestiva a Consorzio Spa e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.
11. L'Appaltatore accetta che Consorzio Spa si impegni ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

Art. 25 - Adempimenti in materia di anticorruzione e in materia di responsabilità amministrativa.

1. Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d'opera, partners e consulenti di Consorzio Spa sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare pubblicati sul sito www.depuratore.sv.it, alla sezione Società Trasparente.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore dichiara di essere edotto della normativa in materia di anticorruzione (Legge n. 190/2012) e di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge n. 300 del 29.09.2000 (D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.), nonché di aver preso visione dei contenuti di cui al precedente comma.
3. L'inosservanza delle summenzionate disposizioni è causa di risoluzione espressa del presente Contratto previa semplice comunicazione da parte di Consorzio Spa.

Art. 26 - Cessione del contratto.

1. E' vietata la cessione del Contratto di accordo quadro e dei singoli Contratti applicativi da parte dell'Appaltatore, sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice.
2. Rimane comunque diritto di Consorzio Spa la cessione del contratto di accordo quadro e dei Contratti applicativi in favore della Società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. (della quale Consorzio Spa risulta socio), che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. Nei casi di cui al presente comma la cessione non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

Art. 27 - Cessioni di credito.

Eventuali cessioni di credito devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio Spa.

Art. 28 - Privacy

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (dati raccolti presso l'interessato), si dà atto che:
 - a) il Titolare del trattamento è Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., con sede legale in Savona, Via Caravaggio - 1, nella persona del Presidente Dott. Alberto Bonifacino;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Sig.ra Silvia Quintavalla, tel. 019230101, e-mail: privacy@depuratore.sv.it;
 - c) tutti i dati inerenti il presente Contratto verranno trattati ai sensi della normativa vigente e come meglio descritto nell'informativa presente sul sito www.depuratore.sv.it, sezione "Privacy".

Art. 29 - Spese.

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono poste a carico dell'Appaltatore, che espressamente dichiara di accettarle.
2. A titolo indicativo e non esaustivo, sono a carico dell'Appaltatore (senza diritto di rivalsa):
 - a) le spese contrattuali;

- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea, passi carrabili, permessi di deposito, ecc...) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - f) le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Qualora in conseguenza di atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si dovessero determinare degli aggiornamenti e/o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi precedenti, le conseguenti maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000).

Art. 30 - Condizioni generali di contratto.

- 1. L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, come in effetti accetta, la non applicabilità dell'art. 1467 del codice civile, nonché la non applicabilità dell'art. 1664 del codice civile.
- 2. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni nessuna esclusa contenute nel presente contratto.
- 3. L'eventuale risarcimento dovuto all'esecutore, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, verrà quantificato secondo quanto stabilito all'art. 10, comma 2 del D.M. n. 49/2018 e s.m.i.

Art. 31 - Documenti costituenti il Contratto.

- 1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto, allegati compresi. L'Appaltatore riconosce di aver considerato, nella valutazione del corrispettivo offerto sulla base della tipicità delle lavorazioni in appalto, l'alea normale del contratto.
- 2. Fanno parte integrale e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti:
 - a) il Capitolato speciale d'appalto;
 - b) l'Elenco prezzi unitari;
 - c) il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., oltre alle eventuali proposte integrative al predetto piano effettuate da parte dell'Appaltatore;
 - d) il Piano operativo di sicurezza, di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - e) le garanzie e coperture assicurative.
- 3. Tutti i documenti facenti parte del contratto, sottoscritti dall'Appaltatore, vengono conservati da Consorzio Spa.
- 4. L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel contratto di accordo quadro, nonché in tutti i documenti contrattuali dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi, hanno carattere di essenzialità.
- 5. Sono contrattualmente vincolanti, tutte le leggi, le norme, i regolamenti e i prezziari vigenti in materia, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti;
 - c) il D.M. n. 49/2018;
 - d) il Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000), per le parti ancora vigenti;
 - e) il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - f) il D.P.R. n. 177/2011 e s.m.i.;
 - g) il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 120/2014;
 - h) il D.M. n. 37/2008 e s.m.i.;
 - i) le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire;
 - j) i Regolamenti Municipali di Igiene e Sanità e/o di Igiene Urbana dei Comuni interessati dai lavori;
 - k) il Prezzario Regionale Unioncamere Ligure e in sub-ordine i prezziari regionali della Regione Piemonte e Veneto (nell'ordine indicato) vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto.

Art. 32 - Interpretazione dei documenti di contratto dell'accordo quadro.

- 1. In caso di norme del contratto e/o del capitolato speciale d'appalto tra loro non compatibili o

apparentemente non compatibili (anche all'interno del medesimo documento), trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di appalto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del contratto e/o del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità dell'accordo quadro e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

Art. 33 - Protocollo Regolamentazione Prevenzione emergenza sanitaria COVID – 19.

L'Appaltatore è pienamente a conoscenza di quanto indicato nel Protocollo di Regolamentazione Prevenzione COVID 19 consortile e dichiara di osservare scrupolosamente quanto in esso contenuto, fermo restando quanto verrà emanato a livello ministeriale, regionale e comunale in merito.

Art. 34 -Varie.

Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle disposizioni normative in materia.

Art. 33 - Registrazione.

Il presente Contratto d'appalto sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le parti danno atto che per espresso desiderio dei sottoscritti potrà essere firmato in tempi e luoghi diversi e si perfezionerà con la sottoscrizione con firma digitale dell'ultimo dei contraenti.

Il presente contratto, composto da n° 16 (sedici) pagine e dagli allegati di cui al precedente art. 31, è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice è sottoscritto in segno di accettazione dalle Parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n° 82/2005 valida alla data odierna e a norma di legge.

Per Consorzio per la Depurazione delle Acque
di Scarico del Savonese S.p.a.

Il Legale Rappresentante
(Avv. Alberto Bonifacino)

.....

Firmato digitalmente da: Alberto Bonifacino
Data: 07/06/2022 19:16:18

Per l'Appaltatore
Il Legale Rappresentante:
(Sig. Ugo Giordano)

.....